

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione pubblica
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale
Servizio 1 "Gestione Giuridica del Personale"

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana

VISTA la L.R. 29 ottobre 1985, n.41;

VISTA la L.R. 9 maggio 1985 n. 21;

VISTA la L. 958/86, art. 20;

VISTO il C.C.R.L. Triennio Giuridico ed Economico 2019/2021;

VISTO il C.C.R.L. Triennio Giuridico ed Economico 2022/2024;

VISTA la Legge Regionale 05 Gennaio 2026 n. 1 "Legge di stabilità regionale 2026-2028" pubblicata nella G.U.R.S. n. 2 del 9 Gennaio 2026;

VISTA la Legge Regionale 05 Gennaio 2026 n. 2 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028" pubblicata nella G.U.R.S. n. 2 del 9 Gennaio 2026;

CONSIDERATA la pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n.637/2001 con la quale è stata confermata la sentenza del TAR Sicilia n.811/2000 che ha espunto con efficacia ex tunc dall'Ordinamento Regionale l'art.1 del D.P.R.S. n. 74/95 il quale faceva salvi i benefici previsti dalle Leggi n.336/1970 e n. 958/1986 determinati nella misura del 2,50% degli stipendi tabellari iniziali di livello, stabilendo che l'importo del beneficio da attribuire va calcolato secondo la percentuale prevista dalla relativa disciplina vigente per le singole Amministrazioni interessate;

RITENUTO di dover individuare nella lettera a) della tabella "O" allegata alla legge n. 41/1985 la disciplina di riferimento dell'Amministrazione regionale, per la quale gli aumenti periodici biennali vanno corrisposti nella misura del 4% o del 6% dello stipendio tabellare di livello posseduto alla data dell'istanza, a seconda se il richiedente antecedentemente all'abrogazione della progressione economica legata all'anzianità, si trovava rispettivamente negli aumenti periodici o nelle classi;

VISTA la Circolare applicativa prot.n. 15036 del 30/05/2002, inerente l'applicazione dell'ex art. 20 della legge 958/86;

VISTO l'art. 2052 del D.Lgs.vo 15/03/2010 n.66 riguardante il riconoscimento del Servizio militare per l'inquadramento economico nel pubblico impiego;

VISTO l'art. 2268 del D.Lgs.vo 15/03/2010 n. 66 con il quale a decorrere dal 09/02/2013, è stata abrogata la legge 24/12/1986 n. 958;

VISTO il D.A. n. 3263 del 25/06/1999, vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Agricoltura il 29/07/1999 al n. 1817, con il quale al Sig. **SCHILLACI Gabriele** nato a **XXXX-XX** il **XXXXXXXXXX**, Codice Fiscale n. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** è stato riconosciuto, a decorrere dal **28/10/1997** (data di presentazione della domanda) il beneficio economico previsto dall'ex Art. 20 della L. 958/1986 pari a £. XXXXXX mensili lorde (€ XXXX) calcolato in regime del 2,50% dello stipendio tabellare posseduto dal dipendente alla data di richiesta;

VISTA l'istanza del 16/09/2026, assunta al protocollo in data **16/09/2026** al n. 82261 con la quale il Sig. **SCHILLACI Gabriele** chiede il ricalcolo dal 2,50% al 6% del beneficio economico del servizio militare di leva ex art. 2052 del Decreto Legislativo 15/03/2010 n. 66;

VISTA la nota prot. n. 120701 del 28/9/2016 con la quale il Servizio 1 trasmette copia del parere n. 18078 del 13/9/2016 rilasciato dall'Ufficio Legislativo e Legale, a seguito di apposita richiesta di chiarimenti in ordine ai provvedimenti da adottare a seguito di richiesta di ricalcolo del suddetto beneficio dal 2,50% al 6%, da parte di alcuni dipendenti;

VISTO il parere prot. n.18078 del 2016 dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana che riconosce la non decadenza del diritto al ricalcolo, atteso che il *tenore letterale della norma non pone limiti in ordine alla data di presentazione dell'istanza*;

CONSIDERATO che occorre ricalcolare il beneficio economico per il servizio militare di leva art. 2052 del Decreto Legislativo 15/03/2010 n. 66 riconoscendo al Sig. **SCHILLACI Gabriele** l'attribuzione del beneficio nella misura del 6% dello stipendio tabellare di livello posseduto alla data di presentazione della domanda (28/10/1997), salvo conguaglio tra importo del beneficio percepito nella misura del 2,50% e quello da percepire nella misura del 6%, dichiarando estinti i crediti anteriori al quinquennio dalla data di presentazione della domanda di adeguamento (16/09/2026);

Stipendio tabellare mensile lordo £ XXXXXXXXX (€ XXXXXX)x2,50%x 12/24 = £ XXXXXX (€ XXXX)

Stipendio tabellare mensile lordo €. XXXXXX (£ XXXXXXXXX)x6%x 12/24 = €. XXXXX (£ XXXXXX)

RITENUTO pertanto di dover riconoscere al Sig. **SCHILLACI Gabriele** il beneficio nella misura del 6% - € XXXXX - mensili lorde a decorrere dal 16/09/2026;

DECRETA

Art. 1) Per i motivi espressi in premessa a decorrere dal **16/09/2026** al Sig. **SCHILLACI Gabriele** nato a **XXXXXXX** il **XXXXXXXXXX**, Codice Fiscale n. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, è riconosciuto il ricalcolo del beneficio economico previsto dall'art. 2052 del D.Lgs.vo 15/03/2010 n. 66 nella misura del 6%, pari a €. **XXXXXX** mensili lorde.

Art. 2) In conseguenza del ricalcolo è dovuta la cifra di € XXXXX a titolo di conguaglio tra quanto percepito nella misura del 2,50% nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda di adeguamento (16/09/2026) e la misura del 6% riconosciuta con il presente provvedimento.

Art. 3) Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvederà con i fondi stanziati sui pertinenti capitoli del Bilancio della Regione Siciliana – Dipartimento della Funzione Pubblica e del personale – dell'esercizio finanziario in cui verrà disposto il pagamento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'Art. 68 della L.R. n. 21/2014.

Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'Art. 9 della Legge Regionale del 15 Aprile 2021 n. 9.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
f.to U.M. Callari

VISTO SI PUBBLICHI
Originale agli atti d'ufficio